

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE
DI CUCINA E MENSA DEI
PRESIDI OSPEDALIERI DI SONDRIO, SONDALO, MORBEGNO,
CHIAVENNA
E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE**

Indice Generale

- ART. 1) Oggetto**
- ART. 2) Durata contrattuale – Revisione prezzi**
- ART. 3) Oneri a carico della Azienda Appaltante**
- ART. 4) Oneri a carico della Ditta Appaltatrice**
- ART. 5) Macchine ed attrezzi**
- ART. 6) Prodotti impiegati**
- ART. 7) Gestione e ritiro rifiuti**
- ART. 8) Controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori**
- ART. 9) Conteggi del servizio – fatturazione e pagamenti**
- ART. 10) Altre verifiche e controlli della Azienda Ospedaliera Appaltante**
- ART. 11) Responsabile gestione servizio (supervisore – capo cantiere)**
- ART. 12) Responsabilità della Ditta Aggiudicataria**
- ART. 13) Contestazioni, controversie, penali, risoluzione del contratto**
- ART. 14) Scioperi e cause di forza maggiore**
- ART. 15) Copertura assicurativa**
- ART. 16) Garanzie di esecuzione del contratto**
- ART. 17) Cessione del contratto e subentro**
- ART. 18) Disdetta del contratto da parte dell'impresa**
- ART. 19) Clausola risolutiva espressa**
- ART. 20) Verbale – Contratto**

ART. 21) Riserve

ART. 22) Obbligo di riservatezza

ART. 23) Penalità

ART. 24) Stipulazione del contratto

ART. 25) Sinergie con altri servizi

ART. 26) Norme di sicurezza

ART. 27) Danni a persone e/o cose

ART. 28) Subappalto

ART. 29) Foro competente

ART. 30) Riferimento ad altre norme

ALLEGATO: Opuscolo Informativo - Documento Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

ART. 1 – OGGETTO

L' Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario intende procedere - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, mediante esperimento di una procedura aperta all'affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree di cucina e mensa dei Presidi Ospedalieri di Sondrio, Sondalo, Morbegno, Chiavenna e attività di supporto al servizio di ristorazione.

Prezzo a base d'asta totale triennale € 2.802.124,18 + IVA di cui € 200,00 + IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di aggiudicazione con possibilità di ripetizione contrattuale.

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE - REVISIONE DEI PREZZI

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data che verrà fissata dall'Azienda appaltante con deliberazione di presa d'atto dell'aggiudicazione della gara. La decorrenza potrà comunque essere stabilita con semplice comunicazione da parte dell'amministrazione appaltante, con congruo anticipo.

I prezzi unitari di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per il primo anno della durata contrattuale, fatta salva comunque la possibilità di eventuale revisione al ribasso in relazione alla previsione di cui all'art. 44 della L 724/94.

Tale revisione potrà avvenire sulla base dei prezzi di riferimento pubblicati ai sensi del medesimo articolo o con riferimento ai prezzi di eventuali convenzioni CONSIP per servizi analoghi a quello oggetto della presente gara o dell'osservatorio regionale prezzi.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale e in sede degli eventuali successivi rinnovi, è ammesso un aggiornamento dei prezzi, su richiesta della Ditta aggiudicataria, in misura non superiore alla valutazione dell'indice ISTAT della manodopera per le imprese di pulizia con riferimento ai periodi contrattuali precedenti non già oggetto di aggiornamento,

Ogni eventuale aggiornamento dei prezzi dovrà essere comunque concordato con l'Azienda appaltante

Alla scadenza ultima contrattuale la Ditta aggiudicataria avrà inoltre l'obbligo, su eventuale richiesta dell'Azienda appaltante, di continuare il servizio alle condizioni in atto fino a quando quest'ultima non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto e comunque fino ad un periodo di 180 giorni dalla citata scadenza.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELLA AZIENDA APPALTANTE

Per l'espletamento del servizio l'Azienda appaltante metterà a disposizione e/o fornirà, con oneri a proprio carico, quanto segue:

- a) Acqua ed elettricità necessarie
- b) Idonei locali saranno concessi in uso gratuito e le chiavi saranno a disposizione della medesima ditta; una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, a disposizione dell'azienda appaltante, che sarà esonerata da ogni responsabilità per furti o danneggiamenti di attrezzature, materiali, ecc.. L'azienda appaltante si riserva comunque il diritto di accedere, per il tramite di propri funzionari incaricati ed alla presenza di un incaricato della ditta aggiudicataria, ai locali assegnati, per controllare lo stato di manutenzione, utilizzo e pulizia.

- c) Preparazione di protocolli comportamentali con specifico riguardo alle aree caratterizzate da particolare rischio e per lo smaltimento dei rifiuti
- d) Adeguata informazione relativa ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui si troverà ad operare la ditta aggiudicataria, in conformità a quanto previsto dal D.lgs.81/2008. (opuscolo S.P.P.)

ART. 4 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono a completo carico della Ditta aggiudicataria gli oneri relativi all'impiego di:

1. Idonee divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene ospedaliera (per il personale che svolgerà servizio per il Lotto 2 le divise dovranno essere di colore bianco); le stesse dovranno essere di foggia e colore diverso da quelle in uso presso l'Azienda appaltante. Dovranno essere preventivamente autorizzate e costituite da casacca, pantalone e calzature chiuse antinfortunistiche ove necessario (dispositivi di protezione individuale).
2. Tessere di riconoscimento e distintivi per il personale (con nominativo della Ditta e del dipendente)
3. Carrelli di pulizia e relative attrezzature.
4. Sacchi a perdere per la raccolta delle diverse frazioni di raccolta differenziata (non riciclabili, plastica, carta), nonché dei sacchi di plastica per cestini portarifiuti.
5. Secchi rigidi con coperchio per la raccolta del vetro e delle batterie esauste.
6. Carrelli chiusi per la movimentazione dei rifiuti di qualunque tipologia.
7. Tutti i materiali e prodotti di pulizia e sanificazione (detergenti, disinfettanti, disincrostanti, ecc.).
8. Il materiale di natura economale quale: sapone lavamani liquido, carta igienica e asciugamani in carta, distributori per carta igienica, per asciugamani in carta e per sapone liquido, aventi le caratteristiche tecniche specificate negli articoli seguenti del presente capitolato speciale d'appalto nonché nell'allegato, e loro sistemazione/collocazione nei punti previsti (di norma, solo nei servizi igienici aperti al pubblico, ad uso del personale).
9. Tutte le macchine e attrezzature atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a sua cura e spesa e senza diritto a compenso alcuno:

1. Al montaggio, all'impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili eventualmente necessari per qualsiasi categoria di lavoro, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici anche all'esterno;
2. All'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs n.81/08 e s.m.i., nonché delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, raccordandosi anche con l'Azienda Appaltante per evitare che gli interventi e/o azioni di una delle parti producano un rischio a carico dell'altra.

L'impresa pertanto si obbliga a provvedere, a proprie cure e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in osservanza alla citata normativa, la completa sicurezza delle persone addette ai lavori e per evitare eventuali incidenti e/o danneggiamenti di qualsiasi natura a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere previsionali ed esonerando l'appaltatore da ogni responsabilità.

3. Alla fornitura al proprio personale di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle vigenti leggi e normative, in particolare del D. Lgs n. 81/08; sono a carico dell'Azienda appaltante i dispositivi di protezione individuale necessari nei Blocchi Operatori e nei Blocchi Parto
4. Al ricevimento, sotto la propria responsabilità, nei luoghi stabiliti, dei materiali forniti e delle provviste eseguite da altre Ditte;
5. Al controllo e supervisione sugli attrezzi, sui materiali e sugli accessori di cui sopra;
6. A controllare e a far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti;
7. Alla manutenzione ordinaria e pulizia dei luoghi adibiti a magazzino per le proprie attrezzature e/o spogliatoi del proprio personale ed alla fornitura degli arredi necessari ed ogni altro accessorio ritenuto utile per la migliore organizzazione del servizio, che resteranno di proprietà della Ditta;
8. Alla riconsegna dei locali avuti in uso in perfetto stato di conservazione e pulizia al termine dell'appalto.
9. Alle prove tecniche sui materiali da utilizzare, prove di carico delle strutture, compresi gli eventuali ponteggi od elevatori, sperimentazioni dei prodotti e delle macchine, ecc;
10. Per l'esecuzione delle pulizie di fondo, la Ditta provvederà direttamente agli spostamenti necessari degli arredi e attrezzature con ripristino della loro posizione funzionale.
11. A mettere in atto tutti gli accorgimenti e le perizie utili ad evitare rotture e danni ad arredi, attrezzature e/o altri beni durante le pulizie.

L'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:

- a) alla pulizia quotidiana dei luoghi adibiti a magazzino per le proprie attrezzature e deposito dei materiali impiegati;
- b) a far sì che macchine elettriche, quali aspira-liquidi, lavasciuga e quant'altro, non superino, durante il loro utilizzo, la soglia di 5 decibel tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale e non superiore in ogni caso ai 75 dBA di livello equivalente ad una distanza di 2 metri).
- c) ad evitare rotture, danni o deterioramenti di arredi e apparecchi durante il lavoro di pulizia;

L'appaltatore risponderà di tutti i danni per qualsiasi motivo avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di verificare il regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

La violazione di uno soltanto dei suddetti obblighi e di altri previsti dal presente capitolato, per cui sia stata fatta diffida o contestazione alla Ditta, comporterà l'immediata applicazione della penale di Euro 500.00=, oltre al risarcimento del danno nel caso di rotture di arredi o attrezzature e simili, che si provvederà a trattenere automaticamente in sede di pagamento del canone mensile. Resta sempre salva la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione per i casi di reiterate o gravi inadempienze.

ART. 5 - MACCHINE ED ATTREZZI

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza come di seguito riportate.

Tutti gli apparecchi utilizzati dovranno essere costruiti secondo le vigenti disposizioni tecniche e di legge in materia di sicurezza. Su di essi devono essere apposti targhette o contrassegni indicanti la proprietà dell'appaltatore.

Le attrezzature per pulizia meccanica dovranno essere dotate di spina adeguata alla connessione alle prese appositamente predisposte. Qualora le macchine necessitino di prolunga, questa dovrà avere il cavo di sezione idoneo; spina e presa volanti dovranno essere di tipo CEE con grado di protezione adeguato. Sono vietati altri tipi di adattatori, prolunghes, ciabatte ecc. Eventuali sanificazioni urgenti con particolari esigenze di alimentazione elettrica dovranno essere concordate con l'elettricista di turno reperibile.

E' tassativamente vietato utilizzare prese di corrente sulle quali siano già inserite altre apparecchiature; questa prescrizione intende impedire che vengano scollegati apparecchi in uso.

Durante la sanificazione di aree che prevedano anche il lavaggio delle pareti, dovrà essere posta la massima attenzione per non danneggiare le apparecchiature e gli impianti elettrici.

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle procedure e dei comportamenti in essere presso il committente.

Nell'ambito delle proprie attività, l'appaltatore deve garantire che:

- a) tutte le macchine, attrezzature ed impianti quali lavapavimenti, aspirapolvere, aspira liquidi, idropultrici rispondano ai requisiti delle norme CEI e vengano utilizzati seguendo le indicazioni del costruttore e da quanto indicato per le "Attrezzature di lavoro" del D.Lgs. 81/08.
- b) Per operazioni particolari, quale il lavaggio vetri o simili, siano adottati idonei sistemi di sicurezza e vigilare sulla loro realizzazione;
- c) I prodotti utilizzati siano etichettati secondo le norme vigenti (L. 256/74 D.M. 28/01/92 e successive modificazioni), che siano presenti sul luogo di lavoro le schede di sicurezza contenenti le indicazioni di primo soccorso in caso di contatto con tali sostanze;
- d) Siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale per la protezione degli occhi, mani, piedi, corpo da spruzzi di liquidi corrosivi, irritanti o tossici e siano inoltre disponibili maschere semifacciali tipo "usa e getta" appropriate per proteggere le vie respiratorie da utilizzare in casi particolari (ad esempio miscelazione di prodotti concentrati con svolgimento di vapori). I dispositivi di protezione individuale devono essere in numero adeguato agli esposti, devono essere personali e devono essere conservati in un luogo adatto, facilmente accessibile e noto ai lavoratori.
- e) Siano predisposte procedure scritte per lo svolgimento delle operazioni a rischio, indicanti le misure e le sequenze operative da attuare in caso di incidente, così come devono essere i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Ai lavoratori devono essere fornite tutte le informazioni inerenti i rischi specifici cui sono esposti, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti utilizzati ed i modi con cui prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; in particolare devono essere previsti corsi di addestramento in cui vengono spiegate le procedure ed i comportamenti da adottare in caso di incidente e le precauzioni da adottare nella manipolazione di sostanze e preparati pericolosi (D.Lgs. 81/08). Nel caso di spargimenti di liquidi irritanti, corrosivi e pericolosi deve essere disponibile una riserva di prodotti assorbenti o neutralizzanti o dovrà essere disponibile una rapida diluizione del versato con acqua (D.Lgs. 81/08).

L'Azienda non si fa carico dei rischi specifici dell'appaltatore, legati all'uso delle macchine, sostanze, nonché alle relative procedure di lavoro dell'operatore.

Il lavoro di pulizia sarà eseguito a totale rischio e responsabilità dell'appaltatore, il quale dovrà rispondere delle eventuali rotture e di ogni altro danno che il personale potrà arrecare. Tutte le spese che l'Azienda dovrà sostenere a causa di negligenza e colpa dell'appaltatore verranno addebitate allo stesso.

ART. 6 - PRODOTTI IMPIEGATI

1) PRODOTTI UTILIZZATI PER LE PULIZIE

I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere adeguati alla natura ed ai tipi di superfici sulle quali si interverrà.

I materiali, i detergenti, i disinfettanti, i disincrostanti, le attrezzature e le macchine occorrenti per la fornitura dei servizi dovranno essere conformi alle norme in vigore e non arrecare danno a persone, ambienti ed arredi; pertanto dovranno essere preventivamente sottoposti, per l'approvazione, all'esame della Direzione Sanitaria dell'Azienda.

All'uopo, l'appaltatore, prima dell'attivazione contrattuale, dovrà dettagliare i prodotti che intende utilizzare (con caratteristiche di biodegradabilità e di assenza di tossicità e corrosione,) accompagnandoli da scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Inoltre:

- Tutti i prodotti e i recipienti presenti sui carrelli delle pulizie o nei luoghi di lavoro, devono essere etichettati a norma di legge;
- Non devono essere presenti bottiglie o barattoli o fustini anonimi, privi delle necessarie indicazioni e diciture;
- I carrelli di pulizia non devono essere mai lasciati incustoditi;
- I detergenti devono essere usati ad esatta concentrazione (in base alle istruzioni del produttore) e utilizzati entro 3 gg dalle preparazioni delle soluzioni acquose. Sui contenitori preposti alle diluizioni d'uso, che si utilizzano sui carrelli di lavoro e vi permangono, devono essere applicate le copie delle etichette originali del composto chimico, sulle quali saranno evidenziate le date relative alla avvenuta diluizione del prodotto stesso;
- Per quanto riguarda la scelta dei materiali, si precisa che il materiale utilizzato durante le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti ed arredi, deve essere accuratamente deterso e asciugato;
- Non è ammesso all'interno dell'ambiente ospedaliero l'uso di spazzolini o stracci per i pavimenti e segatura impregnata;
- Le scope a manico corto in setole di crine o nylon, sono da utilizzarsi esclusivamente per la raccolta dei residui solidi;
- Le Direzioni Mediche di Presidio dell'ASST ed il Servizio di Ristorazione avranno la facoltà e il diritto di eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui prodotti impiegati per la pulizia e sanificazione, e, se ritenuto opportuno, di pretenderne la sostituzione così come possono riservarsi di effettuare, allo scopo, anche dei prelievi a campione dei prodotti e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare caratteristiche e/o l'esatta percentuale di dosaggio delle

soluzioni stesse. Qualora i controlli abbiano esito negativo, le spese sostenute saranno a carico dell'Azienda appaltante; in caso contrario, della ditta appaltatrice.

1) **MATERIALI TECNICO ECONOMALI**

I materiali tecnico economali forniti dalla ditta dovranno soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

Carta igienica: rotolo in carta crespata a due veli g/mq 18 per velo con strappo 12 cm., oppure salviette in carta crespata a due veli piegate a "C" per distributori

Asciugamani: monouso, ad un velo, di dimensioni cm. 22,5 x 34 (carta g/mq 40-45), piegati a "C" per distributori

Asciugamani in rotolo: monouso, ad un velo, in rotolo cm. 23 x 100 m., g/ mq 40-45

Distributori asciugamani monouso a "C": in materiale plastico, con carica dall'alto

Distributori asciugamani in rotolo

Erogatori sapone liquido:

- Erogatori in ABS, facilmente lavabili e disinfettabili
- Funzionamento con leva a gomito o con pulsante gomito / palmo mano
- Predisposti per utilizzo cartucce monouso di sapone

Cartucce sapone liquido da cc 700/ 1000:

- Detergente liquido cremoso per pulizia mani pH 5,5;
- Detergente senza profumo o comunque profumo leggero, privo di sostanze allergizzanti.

ART. 7 - GESTIONE E RITIRO RIFIUTI

Relativamente allo smaltimento dei rifiuti si rimanda, oltre alle disposizioni elencate nel presente capitolato, alla normativa aziendale, regionale e nazionale in merito vigente in materia.

Per "rifiuti" si intende:

1. Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani non riciclabili
2. Rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, plastica, vetro, batterie esaurite)
3. Rifiuti ingombranti,

La Direzione Medica di Presidio è responsabile di:

- a) controllo della corretta gestione dei rifiuti;
- b) controllo sull'adeguata collocazione dei rifiuti;
- c) sorveglianza sulla corretta immissione dei rifiuti negli appositi contenitori da parte di tutti gli operatori;
- d) atti amministrativi correlati;

Il Servizio di Ristorazione è responsabile di:

- a) effettuare verifiche in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale.

Standard minimi per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti.

L'attività su tutti i rifiuti (Rifiuti urbani, carta, plastica e rifiuti organici (ove applicabile), vetro e cartoni) va svolta secondo necessità e comunque almeno 2 volte gg ad ogni fine servizio.

Attività

- * Rifiuti assimilabili agli urbani non riciclabili, carta, plastica, raccolti in sacchi plastici: verifica di corrispondenza della categoria di raccolta con il colore del sacco, chiusura del sacco e asportazione, pulizia contenitori, riposizionamento sacchi vuoti, trasporto sacchi pieni presso deposito provvisorio specifico (container, compattatori, cassonetti).
- * Vetro: verifica di corrispondenza della categoria di raccolta, trasporto del contenitore pieno presso deposito provvisorio specifico (campane) e riposizionamento contenitori vuoti.
- * Cartoni: se necessario compattare, trasporto al deposito provvisorio.
- * Rifiuti ingombranti: trasporto al deposito provvisorio.
- * Lavaggio dei carrelli portarifiuti dopo lo svuotamento.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dovrà essere garantito tutti i giorni dell'anno.

Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i Dispositivi di protezione collettiva ed i DPI idonei alla movimentazione dei rifiuti, atti a garantire la necessaria protezione anche nell'eventualità di episodici errori di conferimento da parte degli operatori sanitari.

In base ai diversi regolamenti comunali le regole e le diversificazioni tra le frazioni merceologiche potranno essere dissimili tra le diverse strutture dell'Azienda. La ditta dovrà rispettare le regole generali contenute nel presente capitolato, integrate con le eventuali modifiche dettate in sede locale. All'interno delle Strutture è, inoltre, possibile l'introduzione di nuove raccolte differenziate non ancora attivate. In questi casi, come nei casi, di modifiche strutturali alla normativa sui rifiuti, la Ditta dovrà adeguare il proprio servizio in base alle nuove regole stabilite dall'Azienda Ospedaliera, per la gestione delle raccolte differenziate.

Alla fornitura dei sacchi in polietilene di colore concordato con la Direzione Medica del Presidio, di spessore e dimensione adeguate, unicamente per i cestini delle stanze di degenza, degli uffici, e degli ambienti interni ed esterni alla struttura.

Si precisa inoltre che:

- * I punti di raccolta interni di cucine e mense dovranno essere puliti in concomitanza con l'allontanamento dei rifiuti dalle suddette aree;

Il trasporto dei rifiuti di cui sopra deve essere svolto con idonei carrelli di proprietà esclusiva dell'impresa, come sarà a carico della stessa il costo per la movimentazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché le operazioni di pulizia, nel rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori che li utilizzano.

La Ditta aggiudicataria dovrà conformarsi ad eventuali modifiche normative in materia o dei protocolli dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario che dovessero intervenire nel periodo contrattuale.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La Ditta individua al proprio interno un referente con incarico di coordinamento degli operatori e delle attività di sanificazione.

Il responsabile della cucina controlla la corretta effettuazione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di quelle di sanificazione e effettuata, inoltre, monitoraggi periodici, documentandone i risultati nell'apposita check-list; egli provvede inoltre a comunicare tempestivamente eventuali problematiche ed anomalie al responsabile del servizio.

Le attività oggetto del contratto sono soggette, infine, a verifiche sistematiche periodiche disposte dalla Direzione Sanitaria ed effettuate dalle Direzioni Mediche di Presidio che relazionano in merito ad eventuali problematiche rilevate alla Direzione aziendale.

L'azienda appaltante potrà procedere, inoltre, anche senza la presenza del supervisore dell'appaltatore, alle opportune verifiche e controlli in merito all'esecuzione del servizio, all'attuazione del sistema di controllo proposto, al rispetto del piano di lavoro e in generale delle modalità organizzative presentate in sede d'offerta (orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, rispetto delle procedure, ecc.), nonché alle attività di verifica descritte nel Piano dei Controlli (verifiche ispettive e analisi di laboratorio predisposte dalla Ditta).

Le funzioni aziendali incaricate dei controlli potranno accedere in ogni momento ai locali di deposito dei macchinari e degli attrezzi e controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento in presenza dell'incaricato della Ditta.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, i competenti Uffici e/o Servizi dell'Azienda appaltante hanno la facoltà di ordinare la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio, senza ulteriore compensazione.

Ove ciò non fosse possibile o conveniente per l'Azienda Appaltante, questa ultima potrà provvedere, in contraddittorio con il supervisore dell'appaltatore, a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione del canone in prima scadenza.

Ogni difformità o violazione di norme contrattuali deve essere risolta in via amministrativa secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Nel caso di reiterato inadempimento l'Azienda appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso all'impresa aggiudicataria con semplice lettera raccomandata.

ART. 9 - CONTEGGI DEL SERVIZIO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture saranno emesse dalla Ditta aggiudicataria mensilmente in via posticipata e dovranno riferirsi ai servizi effettivamente prestati e ai periodi effettivi di esecuzione degli stessi.

Le modalità di compilazione delle fatture dovranno essere concordate con l'Azienda Ospedaliera.

Nel caso si siano verificate dismissioni/cessazioni e/o attivazioni di aree soggette a pulizie nel corso del mese in fatturazione, si procederà alla relativa variazione in più e/o in meno del canone mensile, tenuto presente che ogni variazione dovrà essere calcolata in trentesimi (30mi) del prezzo/mese dei

metri quadrati interessati e cioè per il numero di giorni di calendario in cui è stato effettivamente prestato servizio nel mese.

Le suddette variazioni saranno conteggiate e contabilizzate ogni mese su appositi prospetti.

I pagamenti delle fatture verranno eseguiti entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse.

Ai fini di quanto previsto dal D. Lgs N. 231/02, eventuali interessi moratori per inadempimenti dell'Azienda decorreranno solamente a seguito di formale richiesta da parte della ditta creditrice (art. 1219 C.C.) e trascorso il termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell'Azienda appaltante, La richiesta sarà considerata valida solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al 4% annuo calcolato pro-die.

E' fatta salva la facoltà di escludere la decorrenza degli interessi moratori.

L'Aziende appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 25.01.1994, n. 82, il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì all'esibizione da parte della stessa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.

In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D. L. 187/2010

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.[..3..]

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui

al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA' ASSOLUTA, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

_____ da sottoscrivere espressamente

ART. 10 - ALTRE VERIFICHE E CONTROLLI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA APPALTANTE

L'Azienda appaltante potrà richiedere alla ditta appaltatrice:

- La dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti;
- La dichiarazione attestante l'avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, rilasciata dai rispettivi enti, oppure in alternativa, l'attestazione documentata dell'impresa dell'avvenuto regolare versamento dei citati contributi previdenziali ed assicurativi.

E' obbligo dell'impresa trasmettere in ogni caso all'Azienda appaltante, periodicamente, la suddetta documentazione rilasciata dagli enti previdenziali ed assicurativi.

E' facoltà della stessa Azienda verificare in qualsiasi momento la regolare e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al precedente articolo nonché la regolare e puntuale osservanza di quanto previsto dalla Legge 25.11.1994, n. 82 e dal regolamento di attuazione (D.M. Industria n 274 del 07.07.1997) degli articoli 1 e 4 della medesima Legge 82/94.

Infine, è facoltà dell'Azienda appaltante chiedere in qualsiasi momento, l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio.

ART. 11 - RESPONSABILE GESTIONE SERVIZIO (SUPERVISORE - CAPO CANTIERE)

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a designare una persona con funzioni di "Supervisore - Capo Cantiere", responsabile della gestione del servizio nonché un suo sostituto, i cui nominativi recapiti logistici e telefonici, saranno comunicati tempestivamente all'Azienda appaltante.

Pertanto, tutte le comunicazioni ed eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Supervisore, si intenderanno come fatte direttamente alla Ditta appaltatrice stessa.

La sua presenza in loco sarà quindi richiesta per un congruo numero di ore al giorno, che dovranno essere indicate nella relazione tecnica, unitamente ai criteri in base ai quali verrà individuata tale figura.

Tale Super visore o suo sostituto, durante le ore di espletamento del servizio, sarà a disposizione delle aziende appaltanti e comunque facilmente rintracciabile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di ogni giorno feriale e festivo.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda appaltante e a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell'Azienda appaltante alla presenza del Supervisore - Capo Cantiere dell'aggiudicataria, in modo tale da consentire all'impresa di intervenire nella stima. Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato e nella relativa lettera di notifica, l'Azienda appaltante è autorizzata a provvedere eventualmente sui successivi pagamenti o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo la Ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la risoluzione dello stesso idonea polizza assicurativa, stipulata con una delle Compagnie di Assicurazione indicate nel Decreto del Ministero dell'Industria 15.06.1984 e s.m.i., che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a Euro 370.000.00= (trecentosettantamila), per sinistro, per persona e per animali e cose.

La Ditta aggiudicataria è custode dei locali adibiti a deposito attrezzature e magazzino e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà dell'Azienda appaltante ed esonera la stessa per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i loro dipendenti, in conseguenza anche di furti.

ART. 13 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio prestato non fosse conforme a quanto previsto dal presente capitolato e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell'Azienda appaltante,

verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste negli altri articoli:

- a) in caso di disfunzioni e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme del servizio prestato, gli Uffici competenti dell'Azienda appaltante procederanno al richiamo verbale della Ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;
- b) qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta, con applicazione di una penale in denaro di Euro 500.00=(cinquecento/00) che verrà automaticamente trattenuta in occasione del pagamento del canone mensile;
- c) nel caso di ripetuti inadempimenti/violazioni o di valutazioni qualitative difformi, confermati da almeno tre diffide formali, o, dal verificarsi di inadempimenti di particolare gravità, l'Azienda appaltante invierà alla Ditta stessa una contestazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con applicazione anche di una penale di Euro 1.000,00=(mille/00).

Dopo due contestazioni che abbiano avuto esito sfavorevole alla Ditta, a prescindere dal ricorso arbitrale di seguito previsto, l'Azienda appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 gg. da farsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed incamerare il deposito cauzionale, nonché di applicare una penale pari al 2.5% dell'importo complessivo contrattuale residuale del servizio, rimanendo comunque salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

La Ditta aggiudicataria che a sua volta intenda contestare la dichiarazione di "non rispondenza al capitolato" può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale, composto, da un rappresentante dell'Azienda appaltante e da un rappresentante della Ditta, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Qualora il giudizio inappellabile dei predetti collegi sia favorevole alla Ditta, l'Azienda appaltante accetterà quanto contestato e provvederà al pagamento delle spese per l'esperto.

Nel caso di giudizio favorevole all'Azienda appaltante la Ditta dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'esperto nonché quelle relative alle inadempienze riscontrate.

ART. 14 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di astensione dal lavoro per scioperi generali della categoria del proprio personale (unica possibilità) l'appaltatore deve garantire un servizio d'emergenza, in quanto trattasi di servizio di pubblica utilità, garantendo così un accettabile livello igienico sanitario. Il corrispettivo di cui all'offerta economica verrà proporzionalmente ridotto.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla segnalazione scritta all'Azienda appaltante, almeno 10 giorni prima della data dello sciopero programmato.

Poiché i lavori contemplati sono di pubblica utilità l'appaltatore per nessuna ragione è autorizzato a non eseguirli.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario, prima della sottoscrizione dei Contratti oltre alla esibizione del deposito cauzionale definitivo relativo a ciascun singolo contratto, dovrà fornire adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, nonché per responsabilità civile verso terzi e professionale, riguardante le attività comprese nei Contratti, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con i limiti per sinistro fissati per ciascun Lotto.

Detta polizza deve avere una durata non inferiore al periodo di esecuzione del servizio e deve inoltre coprire assicurativamente i sinistri che, verificatisi durante tale periodo siano stati denunciati entro sei mesi dal termine dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale come previsto dal D.lgs 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora l'Azienda ospedaliera ritenga di avvalersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o, in caso di inadempimento, per la soddisfazione degli obblighi dell'impresa (salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno), l'Impresa è tenuta a reintegrare il deposito cauzionale definitivo entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta.

ART. 17 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO E SUBENTRO

Alla ditta appaltatrice è fatto divieto di cessione parziale o totale del contratto, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge, pena la risoluzione del contratto da parte dell'Azienda appaltante, con risarcimento di ogni conseguente danno.

L'eventuale subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 18 della Legge n. 55/98 e ss.mm.ii..

Il concorrente che intende avvalersi del sub appalto, deve indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi..

La Ditta aggiudicataria dovrà comunque richiedere preventiva autorizzazione all'Azienda appaltante al momento di ricorrere alla suddetta ipotesi.

ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza motivo e giusta causa, l'Azienda appaltante potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penalità, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

La Ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuta altresì al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese alle quali le aziende appaltanti dovranno andare incontro nel rimanente periodo contrattuale per garantire il servizio.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda appaltante, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in caso di non osservanza da parte dell'impresa di quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 20 - VERBALE - CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diventerà vincolante per l'amministrazione solo a seguito di aggiudicazione definitiva efficace secondo quanto richiesto a norma di legge.

ART. 21 - RISERVE

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà di:

- Prorogare la data della gara, o annullare la stessa, di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora sia ritenuto non conveniente e/o non rispondente alle esigenze, senza che i concorrenti possano campare alcuna pretesa al riguardo salvo la comunicazione dei motivi di rinuncia all'aggiudicazione o revoca del procedimento.
- Recedere in qualsiasi momento dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Azienda appaltante intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio affidato, in relazione a modifiche normative e /o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere ad una diversa gestione del Servizio (es.: costituzione di una società mista); in deroga all'art. 1671 del C.C., non verrà riconosciuta in tali casi, alcuna spesa/indennità/risarcimento, salvo il caso delle spese che la Ditta riesca effettivamente a dimostrare di aver sostenuto.

ART. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Si precisa che tutti i dati forniti dalla Ditta aggiudicataria saranno trattati nel rispetto di legge e del relativo obbligo di riservatezza.

Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati suddetti, in quanto raccolti e conservati per le sole finalità su indicate e in virtù di obblighi di legge, non necessita di consenso.

Si precisa altresì che la Ditta aggiudicataria dovrà recepire e sottoscrivere i protocolli delle Aziende Sanitarie in materia di tutela della riservatezza dei dati.

ART. 23 – PENALITÀ

1. Mancata reperibilità dei referenti anche nei giorni festivi 250,00 €;
2. mancato aggiornamento dell'elenco del personale: 500 € ; in caso di personale in servizio privo dei requisiti e non inserito in elenco l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento;
3. comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme, mancata identificazione mediante cartellino di riconoscimento:250 €;
4. mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle procedure relativa al Sistema di Autocontrollo igienico sanitario degli alimenti: 2.000 € per ogni contestazione, in caso di grave violazione di legge l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento;
5. mancato rispetto dal piano di sanificazione: 500 € per ogni contestazione;
6. grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio: 1.000 € e decurtazione dei pagamenti nella misura della mancata erogazione del servizio;

7. per ogni violazione della normativa e delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e nel contratto, ove non rientranti nelle penali sopra descritte saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di 1.000 €, per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della stazione appaltante.

L'applicazione delle penali come sopra indicate deve essere comminata previo esperimento del procedimento di contestazione.

Si evidenzia che, in ragione della gravità del disservizio arrecato, del reiterarsi del comportamento e/o del carattere plurimo della violazione, il fatto o comportamento specifico individuato come violazione contrattuale può determinare l'applicazione concorrente di più penali contrattuali.

ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta. Al termine della procedura è dichiarata, mediante invio di apposita comunicazione, l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente. Approvata la procedura, si procede all'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

La stipula del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è diventato efficace. Il contratto viene stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti c/o la Stazione Appaltante.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese conseguenti alla registrazione del contratto, (costituito dal verbale di aggiudicazione, dal presente capitolato e dall'offerta economica) eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 25 - SINERGIE CON ALTRI SERVIZI

Nell'interesse dell'Azienda appaltante, la Ditta aggiudicataria del servizio dovrà rendersi disponibile alla collaborazione/coordinamento con altre Ditte e/o servizi aziendali che prestano il loro servizio presso le stesse Aziende.

In particolare la Ditta aggiudicataria è pregata di segnalare ai referenti dell'Azienda appaltante eventuali danni/guasti a beni mobili ed immobili come:

- Esigenze di manutenzione a rubinetterie e servizi igienici
- Esigenze di manutenzione a porte, finestre, serramenti;
- Esigenze di sostituzione lampadine, manutenzione prese elettriche o interruttori;
- Perdite d'acqua;

ART. 26 – NORME DI SICUREZZA

26.1 Disposizioni generali

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

D.M. del 10/03/98 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

D.M. del 18/09/2002 recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Nel contesto degli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme si richiama in particolare che lo stesso deve:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall’Azienda Ospedaliera, nell’attuazione del piano di emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto potrà essere richiesto che il suddetto personale venga chiamato a far parte della squadra di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998”;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio personale e d’eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all’Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- attuare la cooperazione e coordinamento, con l’appaltante e ogni altro lavoratore – autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice - presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore riguardo alla sicurezza, l’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

26.2 Documenti relativi alla sicurezza del lavoro della concorrente/aggiudicataria

In fase di presentazione delle offerte le ditte concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti/informazioni in relazione alle attività oggetto dell’appalto:

- documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;
- modalità operative di prevenzione d’incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell’attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
- elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione dei lavori;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso;

- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
- soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d'igiene e sicurezza del lavoro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano qualora lo ritenga inadeguato.

26.3 Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08

In osservanza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, la stazione appaltante fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera e misure di prevenzione ed emergenza", allegato al regolamento di gara (Allegato - Allegato SPP.1);

ART. 27 – DANNI A PERSONE E/O COSE

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'Azienda Ospedaliera o a terzi nell'espletamento della fornitura.

In particolare, deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 C.C..

Deve inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto.

La Ditta esonera altresì l'Azienda Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti che dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda appaltante, in particolare, in conseguenza di furti.

Qualora l'Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera provvederà direttamente a danno dell'Impresa, trattenendo il relativo ammontare sull'importo delle fatture in pagamento.

ART. 28 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed altra applicabile, tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà

di subappalto nei termini previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

A seguito di stipula del contratto, in caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Sondrio.

ART. 30 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espressamente richiamo:

Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;

Alle norme statali e regionali in materia di appalti.